

REGIONE PUGLIA

Proposta n. 51

III Com. ne

"9 FEB, 1996"

SETTORE _____

UFFICIO _____

Prot. N. *10/327/c* Pos. _____ All. n. _____

Risp. al Foglio n. _____ del _____

AL Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

- S E D E -

Oggetto: Disegno di legge avente ad
oggetto "Integrazione della l.r.

15/12/93, n.27 concernente la
disciplina per l'autorizzazione
e la vigilanza per il trasporto
infermi e feriti".



e,p.c. Al Sig. Segretario della
Presidenza

Al Settore Legislativo
LORO SEDI

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia
del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato dalla
Giunta Regionale nella seduta del 7/2/1996 n.1-

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

FORPINO
[Handwritten signature]

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
- 9 FEB. 1996		
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____
Prot. N. <i>0967</i>		

Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 58/A VI Legislatura


D.D.L. N. 01 DEL 7/2/1996

***INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE**

1993, N. 27 CONCERNENTE LA DISCIPLINA PER LA

AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA PER IL TRASPORTO

DI INFERMI E FERITI*





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

SAN/SDL/95/00005

S.D.L. - Integrazione della Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 27
concernente la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza
per il trasporto di infermi e feriti.

Articolo unico

1. All'art. 2, primo comma, è apportata la seguente modifica:
 - la lettera f) viene così sostituita:
"dell'indicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;"
 - la lettera g) viene così sostituita:
"delle indicazioni degli altri medici, del personale sanitario infermieristico e di quello addetto alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto di impiego o di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione;"
2. All'art. 3, quarto comma, è apportata la seguente modifica:
 - il quarto comma viene così sostituito:
"a ciascun mezzo di soccorso sono adetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, da un infermiere e, nelle more dell'attuazione del sistema di emergenza e di urgenza sanitaria, possibilmente da un medico."
3. All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:
 5. Il personale sanitario medico ed infermieristico addetto al mezzo di soccorso deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) il personale sanitario infermieristico deve essere provvisto di specifico addestramento alle manovre di primo soccorso, documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di formazione sanitaria svolto dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere o dalle associazioni di volontariato con esame finale e sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale;
 - b) il personale sanitario medico deve essere munito dell'attestato di frequenza e superamento di appositi corsi con esame finale teorico-pratico organizzati dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale, sentita la federazione degli ordini dei medici;
 6. Il personale sanitario infermieristico può essere sostituito da soccorritori con specifico addestramento alle manovre di primo soccorso documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di cui al comma quinto, lettera a).

Il Coordinatore (Ufficio
Dott. Angelantonio V. Vignella)

L'ASSESSORE
(Dott. M. Giacomone)

REGIONE PUGLIA

- 7. Al personale sanitario, medico e infermieristico, che svolge attività di volontariato collegata ai mezzi di soccorso e per un periodo non inferiore ad un semestre, è rilasciato attestato professionale dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato.
- 4. All'art.8 è aggiunto il seguente comma:
 - 2. La tassa sulle concessioni regionali non si applica alle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11.

Allegato A

1. Mezzo per il trasporto

Il n. 8) dell'allegato A viene soppresso e sostituito da:

" 8) contenitore per aghi usati e rifiuti sanitari;"

2. Mezzo di soccorso

Il punto 2 dell'allegato A viene soppresso e sostituito da:

" 2. Mezzo di soccorso

Il mezzo oltre ai requisiti di cui sub. 1, dovrà essere dotato delle seguenti attrezzature:

- pannello di monitoraggio costituito da oscilloscopio, cardiografometro con registratore su carta - defibrillatore sincronizzato, funzionante con batterie proprie ricaricabili o collegabili alla batteria del mezzo o a corrente 220V (fornite di alternatore);
- respiratore automatico volumetrico a frequenza e volume variabile;
- aspiratore elettrico a 220V;
- aspiratore portatile a batteria ricaricabile;
- aspiratore a pedale;
- pallone di AMBU (?) con maschere di varie misure;
- laringoscopio a batteria ricaricabile con set di lame;
- tubi endotracheali e cannule tracheostomiche di varie misure;
- mandrini per tubi endotracheali;
- bombole di ossigeno (autonomia di almeno sei ore) con flussimetro ed unificatore;
- sfigmomanometro;
- lampada scialitica orientabile;
- barrella a cucchiaio per traumatizzati vertebro-oidollari;

Official stamp of the Puglia Region with a handwritten signature over it.

Il Coordinatore di...
(Dott. ...)

L'ASSESSORE
(Dott. M. Saccomanno)

44




REGIONE PUGLIA

- 3 -

- barrella posizionabile in posizioni di trendelenburg ed antitrendelenburg;
- materasso gonfiabile per traumatizzati;
- impianto di area condizionata s/o ventilazione manuale e meccanica;
- riserva di ossigeno di almeno quattro o litri con manometro e riduttore di pressione.

In ogni autoambulanza adibita al trasporto primario dovranno inoltre essere disponibili:

- set per venipuntura centrale e periferica;
- set per tracheostomia d'urgenza;
- set per drenaggio toracico con bocconi di drenaggio;
- sonde naso-gastriche;
- sonde per aspirazione endotracheali;
- soluzioni per infusione in sacca con set da infusione;
- farmaci in uso in terapia intensiva;
- collari cervicali;
- steccobende per immobilizzazioni di arti;
- lacci o bende emostatiche;
- set chirurgici mono uso per piccola chirurgia;
- materiale da disinfezione e materiale di protezione del personale sanitario medico ed infermieristico da sangue o liquidi biologici vari;



A bordo dei mezzi di soccorso tutto il materiale necessario alla rianimazione cardio-circolatoria deve essere racchiuso ove possibile in contenitori di colore diverso a seconda dei materiali contenuti."

Per quanto adempimenti previsti da l. n. 3 comma dell'art. 63 della l. n. 17/77.

Il Coordinatore del Settore

Il Coordinatore d'U.c.o.
(Dott. Angelantonio Ventrella)

L'ASSESSORE
(Dott. M. Saccomanno)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consultare il 12-2-96

Proprietà n. 51/MS
SP/A Vernale



REGIONE PUGLIA CONSIGLIO REGIONALE
R I V O

21 MAG 1996
Fasc. 9

ASSESSORATO SANITA' BARI 21 MAG 1996
SETTORE _____ Al Sig. Presidente del
UFFICIO _____ Consiglio Regionale
Prot. N. 4/11962/9 Pos. _____ All. n. _____
Risp. al Foglio n. _____ del _____
AL SIG. PRESIDENTE della
3^ Commissione Consiliare
Reg. le Sanità

Oggetto: Disegno di Legge regionale
n. 1/96 ad oggetto: "Integrazione
della Legge Regionale 15 dicembre
1993, n. 27 concernente la disciplina
per l'autorizzazione e la vigilanza
per il trasporto infermi e feriti"

SEDE

- Ai SIGG. COMPONENTI della
3^ Commissione Consiliare
Reg. le Sanità

SEDE

La L.R. n. 27/93 ha determinato diverse difficoltà di applicazione della stessa per il rilascio dell'autorizzazione regionale al trasporto infermi e feriti nei confronti di associazioni di volontariato e privati .

I suddetti soggetti richiedenti hanno segnalato ulteriori anomalie per effetto di requisiti tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa regionale , ormai inadeguata rispetto alla normativa nazionale vigente .

In particolare dette anomalie riguardano :

- a) l'impossibilità per i titolari di aziende individuali di ottenere l'iscrizione presso il registro delle imprese della competente Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di trasporto infermi e feriti , nonché il rilascio delle targhe (e quindi del documento di circolazione) per carenza del titolo necessario (autorizzazione regionale) per detti adempimenti ;
- b) caratteristiche tecniche e dotazioni di attrezzature a bordo delle autoambulanze , eccessive per i mezzi di trasporto di tipo B (trasporto ordinario) e riduttive per quelli di tipo A (trasporto di soccorso) .

Pertanto , al fine di rendere operativa la emananda Legge Regionale , si propone di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al relativo articolato :



REGIONE PUGLIA

Articolo Unico

1. All' articolo 2 , primo comma , lettera a) e' apportata la seguente modifica :

- la lettera a) viene cosi' sostituita :

" - in caso di ente , societa' , organizzazione e associazione , dell'atto costitutivo e dello statuto , nonche' , ove prevista , della dimostrazione di iscrizione in pubblici registri ;

- in caso di ditte individuali , della dichiarazione di impegno a esibire , entro sessanta giorni dalla notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo della iscrizione nei pubblici registri , la certificazione di avvenuta iscrizione presso la competente Camera di Commercio per l'attivita' di trasporto infermi e feriti ; "

- la lettera d) viene cosi' sostituita :

" - dell'elenco dei mezzi adibiti al trasporto con descrizione degli stessi e delle caratteristiche tecniche del tipo e del numero di telaio o di targa e della titolarita' ovvero del tipo di disponibilita' ;

- della dichiarazione , per i mezzi non ancora provvisti di targa , di impegno a esibire , entro sessanta giorni dalla notifica di autorizzazione regionale , finalizzata al solo titolo del rilascio della targa da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione , il documento di circolazione comprovante l'avvenuta assegnazione della targa ; "

Inoltre l'allegato tecnico all'articolato viene cosi' modificato:

Allegato A

1. Mezzo per il trasporto (Autoambulanza di tipo B)

Il mezzo di detta classificazione dovra' possedere una carrozzeria a struttura portante completamente metallica .

La cabina di guida dovra' essere separata dal compartimento sanitario a mezzo di parete divisoria fornita di cristallo scorrevole di sicurezza smerigliato e dovra' avere la predisposizione di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna ; dovra' altresì avere l'estintore al lato opposto della guida , nonche' sei torce di segnalazione a mano per nebbia .

Sul tetto del mezzo devono essere sistemati due fari portanti blu e una sirena .



REGIONE PUGLIA

- 3 -

Il compartimento sanitario dovrà possedere :

- 1) buona illuminazione artificiale ;
- 2) pareti fonoassorbenti ed isotermitiche ;
- 3) impianto di aereazione e riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla cabina di guida ;
- 4) cristalli smerigliati ;
- 5) padiglioni e pareti interne rivestite in laminato plastico lavabili e disinfettabili ;
- 6) altezza minima dal pavimento al tetto di cm. 150 ;
- 7) contenitore per aghi usati e rifiuti sanitari ;
- 8) armadietto di servizio per biancheria con contenitore asportabile per acqua , ricoperto in laminato plastico ;
- 9) armadietto di servizio per la conservazione della biancheria ricoperto in laminato plastico ;
- 10) armadietto per stecche di irrigidimento , ricoperto in laminato plastico ;
- 11) armadietto contro parete divisoria per la sistemazione di medicinali e bombole di ossigeno terapeutico , con la parete superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio , ricoperta in laminato plastico ;
- 12) presa per ossigeno terapeutico con umidificatore ;
- 13) alloggiamento contenente una bombola di ossigeno amovibile ;
- 14) almeno due sedili per accompagnatori , con cinghia di sicurezza ; di cui uno ribaltabile contro parete divisoria in posizione di facile accessibilità alla strumentazione di soccorso e munito di appoggiatesta regolabile e braccioli ;
- 15) guide di scorrimento per barelle con dispositivo di fissaggio incorporato ;
- 16) gancio di fissaggio con sicurezza per recipienti da terapia infusione , applicato al centro del tetto ;
- 17) barella a rotelle scorrevoli ;
- 18) barella in tela con sei manici ;
- 19) borsa portatile , con la seguente dotazione , in custodia all'infermiere di bordo :
 - a) alcool denaturato ;
 - b) laccio emostatico ;
 - c) laccio emostatico di Bismarck ;
 - d) forbici ;
 - e) siringhe monouso da 5 cc. e da 10 cc. ;
 - f) pinze di Klemmer
 - g) bende-garza 5 x 5 cm. e 5 x 10 cm.
 - h) cerotto da 5 x 5 cm.
 - i) cotone idrofilo ;
 - l) farmaci di pronto soccorso
- 20) strumenti per primo intervento :
 - a) pallone AMBU per adulti e pediatrico ;
 - b) sfigmomanometro a bracciale ;
 - c) fonendoscopio ;
 - d) cannule orofaringee ;
 - e) aspiratore a pedale ;



REGIONE PUGLIA

- 4 -

2. Mezzo di soccorso (Autoambulanza di tipo A)

La dimensione minima del compartimento sanitario , con esclusione di attrezzature ed arredi , deve avere una capacita' non inferiore a sei mc.

Il mezzo , oltre ai requisiti di cui sub 1. , dovra' essere dotato della seguente attrezzatura cosi' distinta :

Cabina di guida

- a) attacco esterno per ossigeno con metri 20 di tubo di raccordo;
- b) faro ad alta intensita' , fissato sul tetto della cabina di guida , con comando interno ;
- c) due maschere antigas a visione totale ;
- d) due segnalatori portatili a batteria per delimitazione zona di operazione , lampeggianti a luce arancione ;
- e) borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere , guanti di protezione dal fuoco , cavo di fibra tessile lungo metri 30 , bracciali e bretelle fosforescenti ;

Compartimento sanitario

- a) monitor cardiologico con defibrillatore asportabile e funzionante anche con batterie autonome ;
- b) respiratore automatico , a pressione e volume regolabili ;
- c) impianto di ossigenoterapia centralizzato ;
- d) maschere per ossigenoterapia ;
- e) sondini nasogastrici per aspirazione ;
- f) set per intubazione endotracheale con laringoscopio ;
- g) set per tracheostomia ;
- h) barella a cucchiaio ;
- i) collari cervicali di varie misure ;
- l) steccobende per immobilizzazione ;
- m) set di piccolo strumentario chirurgico , in confezione sterile
- n) aghi cannula di diverso calibro ;
- o) soluzioni per infusione : fisiologica , glucosata al 5% , plasma-expander e polisalina .
- p) farmaci specifici per le piu' comuni situazioni di urgenza

L'Assessore alla Sanità
(Dr. Michele Saccomanno)

Florio